

Legge regionale 10 gennaio 1985, n.1

Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravante sugli enti delegati.

ARTICOLO 1

(Istituzione del Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento)

1. In attesa di un organico provvedimento di riforma delle funzioni amministrative delegate o attribuite agli Enti locali, singoli o associati, e' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, il "Fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti sugli enti delegati".

2. La Regione fornisce agli enti locali i mezzi finanziari necessari a far fronte agli oneri aggiuntivi di funzionamento sostenuti dagli enti per l'esercizio di funzioni loro delegate dalla Regione mediante il Fondo di cui al comma precedente.

3. I mezzi finanziari di cui al precedente comma concorrono indistintamente alla copertura finanziaria della spesa di funzionamento dell'Ente delegato.

ARTICOLO 2

(Ripartizione del Fondo)

Il Consiglio Regionale provvede, in prima applicazione entro il 31 marzo 1985, alla ripartizione del Fondo di cui al precedente art. 1, sulla base dei seguenti criteri:

- a) assegnazione di una quota minima determinata per ciascun ente di riferimento alle funzioni complessivamente delegate;
- b) assegnazione di una quota determinata in percentuale delle risorse pervenute all'Ente per il finanziamento degli oneri aggiuntivi nell'anno precedente;
- c) assegnazione di una quota che tenga conto di alcuni specifici indicatori di oneri aggiuntivi in riferimento alle principali deleghe in atto.

La Giunta Regionale, entro il 28 febbraio 1985 formula proposte al Consiglio, sulla base di intese con gli enti delegati o loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto di cui al precedente comma.

Per gli anni successivi, alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta Regionale, sulla base del riparto stabilito dal Consiglio l'anno precedente.

Il procedimento di cui ai commi 1 2 del presente articolo e'

ripetuto nel caso in cui sia modificato o integrato lo stato della delega.

ARTICOLO 3

(Copertura finanziaria)

Alla copertura finanziaria degli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'esercizio finanziario 1985 si provvede, ciascun anno, con la legge di bilancio.

ARTICOLO 4

(Abrogazione)

1. Sono abrogate dal 1 gennaio 1985 le seguenti norme:

ARTICOLO 4

1. Sono abrogate dal 1 gennaio 1985 le seguenti norme:

- a) sesto comma dell'art. 13 della LR 30 aprile 1973 n. 30 concernente norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali;
- b) art. 15 della LR 21 novembre 1974 n. 70 concernente norme in materia di mostre, fiere ed esposizioni;
- c) art. 2 della LR 7 aprile 1976 n. 15, modificato dall'art. 16 della LR 30 maggio 1978 n. 35, concernente interventi in materia di assistenza sociale;
- d) art. 19 e art. 21 della LR 3 luglio 1976 n. 33 concernente norme in materia di biblioteche di enti locali;
- e) art. 17 della LR 4 settembre 1976 n. 64 concernente norme in materia di patrimonio agricolo - forestale;
- f) art. 35 della LR 23 dicembre 1977 n. 83 concernente norme in materia di bonifica;
- g) art. 4 della LR 17 marzo 1978 n. 17 concernente norme per l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori;
- h) art. 15 della LR 2 novembre 1979 n. 52 concernente sub - delega delle funzioni riguardanti la protezione delle bellezze naturali;
- i) art. 33 della LR 15 novembre 1980 n. 86 concernente norme in materia di formazione professionale;
- l) art. 8 della LR 9 febbraio 1981 n. 15 concernente norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste;
- m) art. 13 della LR 12 novembre 1981 n. 82 concernente provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamita' naturali;
- n) art. 32 della LR 31 agosto 1982 n. 72 concernente norme sul diritto allo studio universitario;
- o) art. 4 della LR 8 novembre 1982 n. 80 concernente delega delle funzioni in materia di sicurezza della circolazione;
- p) art. 25 della LR 28 febbraio 1984 n. 14 concernente delega

delle funzioni amministrative in materia di trasporti.